

Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P. iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 10 novembre 2020

CIRCOLARE CLIENTI N. 31/2020

CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

*si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno*

Come noto, per il 2020 è previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti.

Beneficiari/Condizioni

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dal fatturato, dalla forma giuridica e dal regime fiscale adottato.

Le condizioni per poterne usufruire sono le seguenti:

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

- Rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

I professionisti possono fruire solamente del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari" del 6%.

Sono escluse:

- le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali;
- le imprese destinate di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.

Investimenti agevolabili

Sono previste tre categorie di investimenti agevolabili:

- beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (quelli che erano oggetto di super ammortamento);
- beni materiali di cui allegato A (che erano oggetto a Iper ammortamento);
- beni immateriali di cui allegato B (che erano oggetto alla maggiorazione correlata agli Iper ammortamenti).

Esclusioni:

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (**esclusi gli autocarri**);
- i beni per i quali sono previste aliquote di ammortamento inferiori a 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,

delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti

Sono agevolabili gli investimenti **effettuati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**, ovvero **entro il 30 giugno 2021** a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato versato almeno un **acconto pari al 20%**.

Credito di imposta

Investimenti in beni ordinari:

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi, diversi da quelli "Industria 4.0", il credito di imposta spetta:

- nella **misura del 6%** del costo;
- nel limite massimo di costi per 2 milioni di euro (ossia un credito di imposta massimo di euro 120.000,00).

Investimenti in beni materiali "Industria 4.0":

Per gli investimenti in beni materiali "Industria 4.0", il credito di imposta spetta:

- solo alle imprese;
- nella misura
 - o **del 40%** per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - o **del 20%** per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro

Investimenti in beni immateriali "Industria 4.0":

Per gli investimenti in beni immateriali "Industria 4.0", il credito di imposta spetta:

- solo alle imprese;
- nella **misura del 15%** del costo;
- nel limite massimo di costo ammissibile pari a euro 700.000 (ossia un credito di imposta massimo di 105.000,00)

Il credito di imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e IRAP;
- Non rilevano nel calcolo della deduzione degli interessi passivi;
- È utilizzabile **esclusivamente in compensazione** tramite F24:
 - o Per i beni materiali in 5 quote annuali di pari importo;
 - o Per i beni immateriali in 3 quote annuali di pari importo
 - o Per investimenti in beni materiali ordinari, a decorrere dall'anno successivo alla messa in funzione del bene;
 - o Per gli investimenti in beni "Industria 4.0" dall'anno successivo all'avvenuta interconnessione;
- Non può essere ceduto o trasferito

Cessione dei beni

In caso di cessione del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito di imposta è ridotto escludendodalla base di calcolo il relativo costo.

Non si fa luogo a rideterminazione qualora si verifichi il realizzo a titolo oneroso del

bene agevolabile (cessione) a condizione che nello stesso periodo di imposta l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione

Adempimenti

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.

Occorre **conservare**, pena la revoca del beneficio, **la documentazione** idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere, pena revoca dell'agevolazione, la dicitura "**Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184 - 194 della L. 160/2019**".

È possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 438 e 439).

Qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro". Se le fatture sono state ricevute in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con scritta indelebile, il riferimento normativo oppure realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso. In tale ultimo caso, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento da allegare alla fattura, che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI.

In relazione agli investimenti nei **beni di cui agli allegati A e B**, le imprese sono tenute a produrre una **perizia tecnica** rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Se i beni hanno un costo unitario di acquisto inferiore a euro 300.000,00, è sufficiente autocertificazione resa dal legale rappresentante.

Per i beni "Industria 4.0" è stata infine, prevista una comunicazione da effettuare al MISE.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.